

N° di Raccolta

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO REALIZZAZIONE
PIATTAFORMA INFORMATICA WEB - BASED CON SPORTELLO
VIRTUALE E MULTILINGUA PER RICERCA ALLOGGIO PER
STUDENTI UNIVERSITARI DELLA TOSCANA**

CIG N. 9880362CA5

L’anno duemilaventitre (2023) il giorno ____ (____) del mese di novembre

TRA

- L’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata “Azienda” o “Stazione Appaltante”), con sede legale in Viale Gramsci, 36, Firenze, C.F. n. 94164020482, rappresentata dalla Dott.ssa Laura Tanini, _____ e domiciliata per la carica presso la sede dell’Azienda, la quale interviene in qualità di Dirigente dell’Area Interventi Monetari e Relazioni con il pubblico dell’Azienda, giusto Provvedimento del Direttore n. 82/23 del 19/06/2023, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l’Azienda medesima per il presente atto in virtù del Regolamento organizzativo aziendale approvato dalla Giunta Regionale della Toscana con delibera n. 244 del 4/03/2019;

E

- La Società Homa Soc. Coop. S.p.A. (di seguito denominata “Operatore Economico” o “Appaltatore”), con sede legale in Lecce, via G. Salvemini n. 14, codice fiscale e partita IVA n. 04579080757, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecce, rappresentata dal Sig. Carlo Monticelli, _____ domiciliato per il presente atto

presso la sede dell'Appaltatore, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione autorizzato a rappresentare legalmente la Società come risulta dall'apposita visura camerale conservata agli atti dell'Ufficio.

PREMESSO E CONSIDERATO

- che con Determinazione dirigenziale n. 397 del 16/06/2023 veniva avviata, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., una procedura negoziata, previa consultazione degli operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso per acquisire le manifestazioni di interesse, per l'affidamento del "Servizio di realizzazione di una piattaforma informatica web - based con sportello virtuale e multilingua per ricerca alloggio per studenti universitari degli Atenei Toscani", per una durata di 12 (dodici) mesi con opzione di rinnovo per un ulteriore periodo di 12 (dodici) mesi, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con la suddetta Determinazione venivano approvati l'Avviso per l'individuazione degli operatori economici, il Capitolato Speciale d'Appalto, lo schema del presente contratto e tutti gli atti della procedura;
- che con Determinazione dirigenziale n. 631 del 11/10/2023 si approvavano i seguenti Verbali delle operazioni di gara relativi alla procedura in oggetto:
 - n. rep. 740, n. racc. 1943 del 25/07/2023;
 - n. rep. 744, n. racc. n. 1950 del 31/07/2023;
 - n. rep. 747, n. racc. n. 1956 del 09/08/2023;
 - n. racc. 1957 del 09/08/2023;

n. racc. 1958 del 11/08/2023;

n. rep. 752, n. racc. 1971 del 14/09/2023

e ad aggiudicare alla Società Homa Soc. Coop. S.p.A. il servizio oggetto di affidamento;

- che l'aggiudicazione predetta risulta efficace dall'adozione della Determinazione sopra citata ai sensi dell'art.32, co.7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

- che l'Operatore Economico ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che è stata verificata dagli uffici competenti l'insussistenza alla data odierna di motivi ostativi alla stipula del presente contratto ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e delle altre disposizioni vigenti in materia, nonché l'assenza di convenzioni Consip attive o convenzioni/contratti di altre centrali di committenza regionale o contratti aperti regionali aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi;

- che è stata verificata da parte degli Uffici competenti la permanenza della regolarità contributiva dell'Operatore Economico ai fini della stipula del presente contratto;

- che con Determinazione dirigenziale n. 686 del 31/10/2023 è stata autorizzata l'esecuzione anticipata del servizio di cui trattasi con decorrenza dal 01/11/2023;

- che ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stipulazione del presente contratto interviene decorsi 35 (trentacinque) giorni dalla data di invio agli operatori economici concorrenti della comunicazione dell'adozione della Determinazione di aggiudicazione;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

L'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, nella persona della Dott.ssa Laura Tanini, affida alla Società Homa Soc. Coop. S.p.A. che, nella persona del Sig. Carlo Monticelli accetta e si obbliga ad eseguire il "Servizio di realizzazione di una piattaforma informatica web - based con sportello virtuale e multilingua per ricerca alloggio per studenti universitari degli Atenei Toscani".

L'Operatore Economico si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto:

- nel Capitolato Speciale di Appalto (di seguito indicato Capitolato) che, firmato digitalmente dalle parti, si allega in formato elettronico al presente contratto quale "Allegato A";
- nell'offerta tecnica, nell'offerta economica e nel dettaglio economico presentati dall'Operatore Economico in sede di gara, che si intendono parte integrante del presente contratto, sebbene non materialmente allegati allo stesso.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha una durata di 12 (dodici) mesi, con decorrenza

dal 1 novembre 2023, data di avvio dell'esecuzione anticipata disposta con Determinazione dirigenziale n. 686 del 31/10/2023 e scadenza il 31/10/2024.

Alla scadenza il servizio può essere rinnovato per ulteriori 12 (dodici) mesi agli stessi patti e condizioni dell'affidamento originario. La determinazione di volersi avvalere di tale facoltà dovrà essere assunta dall'Azienda almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del contratto.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il corrispettivo contrattuale relativo alla durata di cui all'art. 2 (non comprensivo dell'opzione di rinnovo), è stabilito in Euro 52.080,00 oltre IVA nei termini di legge, in base al ribasso del 7% (sette per cento) offerto dall'Operatore Economico.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni oggetto di appalto, nessuna esclusa.

ART. 4 – MODIFICA DEL CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta e preventivamente approvata dall'Azienda nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal predetto art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi e, ove l'Azienda lo giudichi opportuno, comportano la messa in pristino a carico dell'Operatore Economico della situazione preesistente.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del corrispettivo contrattuale, l'Operatore Economico è obbligato all'esecuzione alle stesse condizioni previste dal presente contratto ai sensi dell'art. 106, c. 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite PEC.

Di seguito vengono indicate rispettivamente la PEC dell'Azienda: dsutoscana@postacert.toscana.it e quella dell'Aggiudicatario: coop.ass@pec.it.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'Azienda è soggetta all'applicazione dello "split payment" ai sensi del c. 1 dell'art. 1 del D.L. 50/2017, convertito con modifiche nella Legge n. 96/2013 e le fatture trasmesse esclusivamente con il sistema di interscambio dovranno recare la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti".

La fatturazione delle prestazioni dovrà avvenire con cadenza trimestrale nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente contratto e negli altri documenti ivi richiamati e previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) di cui al successivo art. 8 della regolare esecuzione del servizio.

Le fatture elettroniche, intestate all'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana – Viale Gramsci, n. 36 Firenze,

dovranno pervenire esclusivamente tramite Sistema di Interscambio (SDI) secondo le relative specifiche tecniche:

- Fatturazione Elettronica sede di Firenze: Codice univoco ufficio: LUB6UB Nome ufficio: FATTURAPA_DSU_PI,

secondo le prescrizioni contenute nel D.M. 55 del 3 aprile 2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG n. 9880362CA5.

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii., a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e le disposizioni sopra riportate, dopo l'accertamento con esito positivo della regolare esecuzione del servizio effettuato dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) sulla scorta delle verifiche compiute dal DEC, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa.

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Azienda acquisirà, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Operatore Economico attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei propri dipendenti. Il DURC, ove l'Azienda non sia già in possesso di tale documento in corso di validità precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia verrà richiesto all'autorità competente entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture è sospeso dal momento della

richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto nessuna pretesa di interessi moratori potrà essere vantata dall'Appaltatore per detto periodo di sospensione dei termini. Ai sensi dell'art. 30, c.5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 (zero virgola cinquanta) per cento a garanzia degli adempimenti in materia contributiva posti a carico dell'Appaltatore.

In caso di ottenimento del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Azienda tramite il RUP segnala alla competente Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate e trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio da parte del RUP del Certificato di regolare esecuzione di cui al successivo articolo 8 e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Appaltatore, previste nel presente contratto per i pagamenti delle fatture emesse in corso di esecuzione.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

L'Azienda, ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 così come

modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, c. 986-989, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 (euro cinquemila/00) procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 (trenta) giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti saranno eseguiti con ordinativi a favore dell'Operatore Economico mediante accredito sul c/c bancario dedicato da questo indicato nel modello "Tracciabilità dei flussi finanziari" presentato in sede di gara o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato successivamente entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 (sette) giorni dalla sua prima utilizzazione.

Il Sig. Carlo Monticelli esonera l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati. L'Azienda, nei casi in cui siano contestate inadempienze può sospendere i pagamenti all'Operatore Economico fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali di cui al successivo art. 13

ART. 7 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Operatore Economico si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/8/2010 n.136.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto,

l'Appaltatore prende atto del seguente codice CIG n. 9880362CA5. Nel documento "Tracciabilità dei flussi finanziari" conservato in atti sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuare operazioni così come comunicati dall'Operatore Economico che è tenuto a comunicare all'Azienda eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 8 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Per la certificazione di regolare esecuzione delle prestazioni si applica quanto stabilito all'art. 11 del Capitolato.

Ai fini dell'attività di verifica dell'esecuzione del contratto il [REDACTED] dipendente dell'Azienda, è nominato Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm..

Il Direttore dell'esecuzione svolge la sua funzione in conformità a quanto disposto dal D.M. 7/3/2018, n. 49, Titolo III.

ART. 9 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammesso il subappalto in quanto l'Operatore Economico non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm e conseguente risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 13.

ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, c. 13, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52 e dovrà essere

effettuata secondo quanto previsto dalle suddette disposizioni come integrate dal presente articolo.

L'Operatore Economico dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice identificativo gara CIG n. 9880362CA5. L'Azienda provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conto/i corrente/i bancari o postale/i dedicato/i come da questo comunicato. Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all'Azienda. La notifica all'Azienda della cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

Non sono ammesse altre forme surrogatorie di pagamento diverse dalla cessione di cui al sopra quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le procure irrevocabili all'incasso, le costituzioni di mandato, ecc.

ART. 11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Operatore Economico è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Azienda del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

L'Operatore Economico è obbligato al rispetto delle norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Operatore Economico è obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione. In caso di violazione dei predetti obblighi il Dirigente Responsabile del Contratto può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto all'Operatore Economico fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti l'Operatore Economico non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto l'Operatore Economico è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto dell'Azienda che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero dell'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

L'Operatore Economico esonera l'Azienda da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

**ART. 12 – ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DEL CODICE DI
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

L'Operatore Economico, in ottemperanza dell'art. 2 del Codice disciplinare

e di condotta dei dipendenti dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, quale parte integrante del contratto, sebbene non materialmente allegato e reso disponibile sul sito dell'Azienda all'indirizzo <https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta. L'Operatore Economico ai fini della completa e piena conoscenza del Codice disciplinare e di condotta dei dipendenti dell'Azienda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inviare all'Azienda comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

ART. 13 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Operatore Economico è soggetto alle seguenti penalità:

- a) in caso di ritardo nell'avvio del servizio o nell'esecuzione delle prestazioni poste a suo carico, si applicherà, ai sensi dell'art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., una penale giornaliera del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- b) nel caso in cui la prestazione sia effettuata in modo non conforme a quanto previsto dal Capitolato o rispetto a quanto offerto in fase di gara, l'Azienda applicherà una penale di Euro 50,00 (Euro cinquanta/00) per ogni giorno fino al corretto adempimento, assegnando il termine di 15 (quindici) giorni per adempiere.

Se i ritardi persistono oltre il quindicesimo giorno l'Azienda, ferma restando l'applicazione della penale giornaliera, procede alla risoluzione

del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm..

Il contraente è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare le prestazioni, in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte del RUP.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse alla reiterazione degli interventi ove richiesto, l'Azienda potrà far eseguire le prestazioni ad altro operatore economico a propria scelta, addebitando i costi sostenuti sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia definitiva di cui al successivo art. 14 che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'Azienda, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del presente contratto idonee all'applicazione delle penali, contesta all'Operatore Economico, tramite PEC, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Operatore Economico di presentare entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento le eventuali controdeduzioni. Qualora l'Operatore Economico non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è ad esso imputabile, l'Azienda provvede ad applicare le penali nella misura sopra riportata, a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della prestazione relativa o alla corretta prestazione in caso di prestazione non conforme. Gli importi corrispondenti vengono trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 14, che dovrà essere reintegrata dall'Operatore Economico senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Azienda accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Operatore Economico, non procede con l'applicazione delle penali e dispone un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali senza necessità di ulteriori adempimenti.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Azienda ad ottenere la prestazione ed è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Azienda di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Operatore Economico, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l'Azienda procede ai sensi dell'art. 108, c. 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm..

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- nei casi di cui all'art. 108, c. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- in caso di subappalto;
- in caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di disciplinare e di condotta dei dipendenti sopra richiamato da parte dei

- dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Operatore Economico;
- in caso di violazione dell'art. 53, c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
 - qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto, ferma restando l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., l'Azienda procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva di cui al successivo art. 14, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni.

ART. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Operatore Economico ha costituito garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria

S.p.A. si costituisce fideiussore a favore dell'Azienda nell'interesse dell'Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro 5.208,00 (euro cinquemiladuecentotto/00). L'atto suddetto è conservato agli atti dell'Ufficio. L'importo della cauzione è stato ridotto del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, presentata in copia e conservata agli atti.

La garanzia fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare

residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del Certificato di regolare esecuzione di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.

ART. 15 – RECESSO

L'Azienda si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., previo pagamento delle prestazioni eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.

L'Operatore Economico rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

E' fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

ART. 16 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso, secondo quanto disposto dal D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e ss.mm.ii. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne avrà fatto richiesta. L'imposta di bollo pari ad Euro 40,00 (euro quaranta/00) è assolta in modo virtuale dall'Azienda, giusta Autorizzazione dell'Ufficio Territoriale Firenze prot. n. 108483 del 11/10/2017; il relativo importo è posto a carico dell'Operatore Economico.

ART. 17 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- nella L.R.T. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- nel "Regolamento di attuazione" della L.R. 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili.

ART. 18 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l'Azienda sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 19 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI

DELL'ART.1341 DEL CODICE CIVILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. Carlo Monticelli dichiara di accettare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 – Corrispettivo contrattuale; 6 - Fatturazione e pagamenti; 11 - Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore; 13 – Penali e Risoluzione del contratto; 15 – Recesso; 18 - Foro competente.